

PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO E GESTIONE DI LUPI IN DIFFICOLTA' O SMALTIMENTO DI LUPI MORTI SUL TERRITORIO REGIONALE

*Documento di sintesi procedurale per la corretta gestione dei casi di ritrovamento di
lupi (Canis lupus) morti o in difficoltà.*

PROGETTO ATTUATIVO TRIENNALE 2022-2024

GESTIONE MONITORAGGIO STAZIONE ORNITOLOGICA DI PASSO DI SPINO

E STUDI CORRELATI ALLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA.

Decreto n. 2527 del 28 febbraio 2022

Azione 2 – Rete dei C.R.A.S. (Centri di Recupero Animali Selvatici)

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	4
2. FINALITA' ED OBIETTIVI	4
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
4. SOGGETTI COINVOLTI.....	6
5. COMPETENZE.....	6
6. MODALITA' OPERATIVE	7
6.1. Rinvenimento di animale morto.....	10
6.1.1. Fase di ricezione della segnalazione e organizzazione del pronto intervento	11
6.2. Procedura di gestione del recupero, cura e riabilitazione di un lupo ferito	11
6.2.1. Focus sui casi di sospetta ibridazione	13
6.2.2. Gestione del rilascio in natura di animali recuperati.....	14
6.2.3. Monitoraggio post rilascio in natura	15
7. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA COMUNICAZIONE.....	15
8. FORMAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO NEL SOCCORSO O RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA' O MORTA	16

1. INTRODUZIONE

Il ritorno naturale del lupo (*Canis lupus*) sul territorio della Regione Lombardia a partire dalla fine degli anni 80 in Appennino e, dagli inizi del 2000, sulle Alpi, ha comportato la necessità di definire strategie e strumenti di gestione che contemperino le esigenze di tutela della specie con la presenza dell'uomo e delle attività umane sul territorio. Il presente protocollo operativo definisce le procedure da adottare nel caso di ritrovamento di lupi morti o feriti al fine di fornire uno strumento gestionale di più ampio respiro che consenta un intervento efficace, competente e coordinato da parte di tutti i soggetti coinvolti.

2. FINALITA' ED OBIETTIVI

Il presente protocollo operativo ha come finalità quella di garantire:

- a) il soccorso degli esemplari di lupo in difficoltà finalizzato al loro recupero per il rilascio in natura nel territorio o, quando non possibile per prognosi infausta con la conseguente incurabilità degli stessi, alla loro soppressione compassionevole (ad opera della polizia provinciale) o al loro abbattimento eutanasico (ad opera dell'ATS) a seconda dei casi;
- b) procedure integrate per il recupero e lo smaltimento delle carcasse di esemplari di lupo comunque rinvenuti;
- c) ottenere un processo comunicativo/informativo strutturato per la rendicontazione di questi eventi, così che possa essere integrato nel processo di monitoraggio regionale della specie.

Al fine di raggiungere le finalità sopra descritte è necessario:

- definire e coordinare le attività previste fra gli Enti, a diverso titolo, coinvolti, con particolare riferimento a quelli individuati al punto 4);
- stabilire indicazioni operative e procedure uniformi sul territorio regionale per lo svolgimento efficace e coordinato di tali attività;
- promuovere un'attività formativa sul lupo, in considerazione della sua valenza ecologica, sanitaria ed economica, nei confronti degli operatori, a diverso titolo, coinvolti.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Direttiva 92/43/CEE c.d. "Habitat"**, del Consiglio del 21 maggio 1992;
- **Direttiva 09/147/CEE c.d. "Uccelli"**, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;
- **Regolamento (CE) n. 1/2005** del Consiglio del 22 dicembre 2004 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97";
- **Regolamento (CE) n. 1069/2009** del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- **Legge 6 dicembre 1991, n. 394** "Legge quadro sulle aree protette";
- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- **Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86** "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale";

- **Legge Regionale 16 agosto 1993, n. 26** e ss.mm.ii. "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- **Legge Regionale 8 luglio 2015, n. 19** "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- **Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 32** "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni')";
- **Legge Regionale 25 maggio 2016, n. 7** Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);
- **D.P.R. 8-9-1997 n. 357 e ss.mm.ii** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 1996** "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione";
- **Circolare regionale della DG/SAN 29 dicembre 2011 - n. 13** "Chiarimenti in merito al soccorso di animali traumatizzati o bisognosi di cure";
- **D.d.g. 5 luglio 2013 - n. 6344** "Modalità attuative dell'accordo Stato-Regioni e p.a. del 7 febbraio 2013 in tema di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recepito con d.g.r. n. X/171 del 24 maggio 2013";
- **D.G.R. 2 agosto 2016, n. X/5516** "Prime determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 6 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni. Modifica della dgr n. 5/55655 del 27/07/1994 avente ad oggetto "disciplina degli istituti previsti dalla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, artt. 6 e 39: centri di recupero e soccorso della fauna in difficoltà; allevamenti di fauna selvatica - mammiferi e uccelli";
- **D.G.R. 11 giugno 2018 n. XI/212** "Definizione delle attività della vigilanza ittico-venatoria delle province lombarde, ad esclusione della provincia di Sondrio e della città metropolitana di Milano, di supporto alle funzioni amministrative di competenza della regione in materia faunistico venatoria ed ittica, riconoscimento di un contributo economico per l'annualità 2018";
- **D.G.R. 18 marzo 2019 - n. XI/1389** "Linee di indirizzo per il soccorso, recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica omeoterma sul territorio regionale";
- **D.g.r. 19 ottobre 2020 - n. XI/3692** "Nuove determinazioni in merito ai centri di recupero e soccorso della fauna selvatica in difficoltà (C.R.A.S.) ai sensi della l.r. 26/1993 art. 6 e individuazione della rete dei C.R.A.S. lombardi";
- **D.G.R. N. XI/4574 del 19/04/2021** per il progetto europeo LIFE WOLFALPS EU-LIFE18 NAT/IT/000972 "Azioni coordinate per migliorare la coesistenza lupo-uomo nell'areale alpino";
- **D.G.R. 21 novembre 2022 n. XI/ 7388** "Azioni e misure regionali per favorire la gestione della specie lupo in attuazione del progetto europeo Life Wolfalps eu-life18 nat/it/000972 "azioni coordinate per migliorare la coesistenza lupo-uomo nell'areale alpino".
- **D.d.g. del 18 ottobre 2021 – n. 13852**, "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica";

4. SOGGETTI COINVOLTI

Regione Lombardia: D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, D.G. Territorio e Sistemi verdi e D.G. Welfare

ERSAF, Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste;

Province, Servizio di vigilanza ittico venatoria, di seguito Polizia Provinciale o PP;

Corpo dei Carabinieri Forestali di seguito CCFF;

Agenzie di Tutela della Salute (Dipartimenti Veterinari), di seguito ATS;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, di seguito IZSLER;

CRAS, Centro di recupero animali selvatici;

Ospedale veterinario universitario/pubblico convenzionato;

Enti gestori di aree protette/Parchi Naturali Nazionali.

5. COMPETENZE

Regione Lombardia: Sono di competenza della Regione che si avvale dei servizi delle Polizie Provinciali, eventualmente coadiuvata dalla vigilanza volontaria, le seguenti attività:

- soccorso dei lupi in difficoltà, nonché il trasporto degli stessi ai CRAS (Centri di Recupero per Animali Selvatici) o all'Ospedale universitario/pubblico veterinario convenzionato;
- recupero dei lupi rinvenuti morti o deceduti a seguito di incidenti stradali o evento traumatico;
- soppressione compassionevole (tramite arma da fuoco in dotazione) del lupo ferito a seguito di propria valutazione o di prognosi infausta emessa dall'ATS;
- trasporto della carcassa di lupo alla Sede Territoriale IZSLER competente per area.

Tali informazioni concorreranno al monitoraggio della consistenza e distribuzione della specie

ERSAF: ERSAF ha un ruolo di coordinamento tecnico delle attività dei soggetti coinvolti. Tali attività vengono affidate ad ERSAF da Regione Lombardia nell'ambito della Convenzione Quadro per il triennio 2022/2024 (approvata con D.g.r. n. XI/5597 del 30 novembre 2021). Sarà sua competenza specifica:

- gestire la segnalazione della Polizia Provinciale o dei Carabinieri Forestali intervenuti sul luogo dell'evento;
- attivare e coordinare le procedure necessarie al recupero, cura, riabilitazione e rilascio dell'individuo;
- trasmettere le informazioni raccolte sull'evento alla Struttura regionale competente per il monitoraggio della specie in Regione ai sensi della Direttiva Habitat;
- organizzare eventuale monitoraggio post rilascio;

Polizia Provinciale: La polizia Provinciale, oltre a quanto proveniente dal protocollo di intesa tra Regione e le province e dalla d.g.r. n. 1389 del 18/03/2019, ha la competenza specifica nella UCA della Polizia Provinciale di Brescia (D.G.R. N. XI /4574 DEL 19/04/2021) di intervenire in caso di sospetto avvelenamento.

Carabinieri Forestali: La loro competenza è quella sostenere e coordinare le forze di polizia ambientale nel contrasto al bracconaggio e all'avvelenamento dei lupi, andando ad intervenire nel caso di necessità di indagini, in ogni caso possono intervenire nel caso di rinvenimento di un esemplare di lupo in difficoltà/ferito.

ATS: I Dipartimenti Veterinari devono garantire, nei confronti del lupo e più in generale delle popolazioni di fauna selvatica, le attività finalizzate alla tutela della salute pubblica, della pubblica sicurezza e del benessere animale.

Se richiesto dalla Polizia Provinciale, le ATS svolgono le seguenti attività:

- parere relativo all'idoneità dell'animale ad essere trasportato ad un CRAS o ad Ospedale universitario/pubblico veterinario ed eventuali prescrizioni e accorgimenti utili a garantirne il benessere durante il trasporto;
- eutanasia farmacologica dell'animale per motivi di benessere e/o pubblica sicurezza;
- certificazione ufficiale, anche ai fini assicurativi, dell'avvenuto decesso dell'animale a seguito di incidente stradale e di altro evento traumatico/accidentale;
- fornire indicazioni e/o chiarimenti di carattere sanitario in merito alla necessità di sottoporre ad accertamenti di laboratorio gli animali rinvenuti morti.

IZSLER: Con il ruolo di laboratorio di riferimento per le attività analitiche tese a determinare la cause di morte.

CRAS: La struttura individuata dalle DG competenti, eventualmente fuori regione (D.g.r. 19 ottobre 2020 - n. XI/3692), ha i seguenti compiti:

- accogliere l'animale in ingresso;
- effettuare un esame clinico (se necessario);
- stabilizzare le condizioni generali dell'animale (in caso di urgenze, anche prima di svolgere esame clinico) e fornire le prime cure;
- effettuare la terapia riabilitativa (se necessario/possibile);
- gestire la degenza fino alla fase finale di riabilitazione;
- valutare la possibilità di rilascio dell'animale in natura;
- rilasciare l'animale, in caso di esito favorevole della valutazione, previo parere di ISPRA;
- gestire gli animali irrecuperabili;
- collaborare con le competenti strutture regionali al piano di monitoraggio sanitario regionale della fauna;
- trasportare gli animali presso le strutture del C.R.A.S. o presso l'Ospedale universitario/pubblico veterinario nel caso in cui abbia sottoscritto preventivi accordi con la Polizia Provinciale.

Ospedale universitario/pubblico veterinario: La struttura individuata dalle DG competenti ha i seguenti compiti:

- accogliere l'animale in ingresso;
- effettuare un esame clinico (se necessario);
- stabilizzare le condizioni generali dell'animale (in caso di urgenze, anche prima di svolgere esame clinico) e fornire le prime cure;
- effettuare la terapia intensiva (se necessario);
- effettuare interventi chirurgici (se necessario).

Enti gestori di aree protette/Parchi Naturali Nazionali: hanno la competenza all'interno del loro territorio, ma dovranno comunque intervenire secondo il presente protocollo operativo.


6. MODALITA' OPERATIVE

L'attività di soccorso, recupero e smaltimento dei lupi si inserisce in una strategia regionale, più ampia e articolata, finalizzata alla gestione della presenza della specie in Lombardia.

La collaborazione e lo scambio di informazioni tra le diverse componenti rappresentano elementi essenziali per l'efficacia delle singole azioni e più in generale dell'intera strategia regionale.

Di seguito viene riportata una rappresentazione grafica del protocollo operativo regionale per il soccorso, recupero e smaltimento dei lupi in Lombardia (Fig. 1), nella quale vengono riportate le diverse componenti, le interconnessioni tra di loro e le azioni svolte declinate in “protocolli di intervento”.

Figura 1. *Schema della strategia per la gestione del lupo morto o ferito in Lombardia*



LEGENDA SIMBOLI E ACRONIMI

ACRONIMI

P.P.	—	POLIZIA PROVINCIALE
C.C.F.	—	CARABINIERI FORESTALI
C.R.A.S.	—	CENTRO DI RECUPERO ANIMALI SELVATICI
E.R.S.A.F.	—	ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
I.S.P.R.A.	—	ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA AMBIENTALE
I.Z.S.L.E.R.	—	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

LINEE

---	OPZIONALE
—	PREVISTO
.....	SCELTA

Le tipologie di evento a cui si può andare incontro sono suddivisibili in due macrocategorie: il ritrovamento di un individuo morto o di un individuo in difficoltà. In particolare, nel secondo caso le tipologie di evento possono essere di diversa entità (sia rispetto al danno riportato dall'individuo, sia rispetto alla pericolosità a cui si va incontro). Di seguito si riportano alcune casistiche riconducibili alla definizione di individuo ferito:

- Lupo ferito da arma da fuoco;
- Lupo con laccio;
- Lupo avvelenato;
- Lupo con evidenti sintomi clinici di patologia in atto (rabbia, cimurro);
- Lupo con ferita generica o sofferente;
- Lupo investito.

In linea generale queste categorie sono poi successivamente riconducibili anche alle cause di morte di un possibile individuo ritrovato già defunto. Si ritiene quindi importante sottolineare come sia fondamentale escludere come primo aspetto quello di un atto di bracconaggio, sia nel caso di ritrovamento di un ferito sia di un morto. Ovviamente la presenza di un atto di bracconaggio prevederà una procedura specifica, descritta successivamente, con l'intervento dei carabinieri forestali e dei nuclei antiveneno presenti in Lombardia (D.G.R. N. XI /4574 DEL 19/04/2021 per il progetto europeo LIFE WOLFALPS EU-LIFE18 NAT/IT/000972 "Azioni coordinate per migliorare la coesistenza lupo-uomo nell'areale alpino")

L'Agente di Polizia Provinciale che giungerà sul luogo dell'evento, indipendentemente da quale tipologia di evento, dovrà raccogliere le seguenti informazioni, compilando la scheda in allegato (**Allegato 2**) e inviandola tempestivamente ad ERSAF tramite casella di posta dedicata:

- Sesso individuo;
- Classe di età;
- Coordinate in WGS 84 UTM 32 N del ritrovamento;
- Foto dell'individuo e del ritrovamento;
- Dati della persona coinvolta nell'incidente o nel ritrovamento;
- Ulteriori informazioni (esempio: si ha notizie rispetto ad avvistamenti recenti in zona)

Le indicazioni di seguito fornite si riferiscono alle due casistiche principali di evento precedentemente descritte che prevedono procedure differenti.

6.1. Rinvenimento di animale morto

Il ritrovamento di un lupo morto è generalmente un evento del tutto casuale che avviene grazie alla segnalazione da parte di terzi e di personale non addetto; tale segnalazione deve pertanto essere comunicata, da chi ha effettuato il ritrovamento, alla Polizia Provinciale o al CCF competenti e preposti alla verifica dell'evento che interverranno immediatamente e comunicheranno la segnalazione ad ERSAF che coordinerà la comunicazione dell'evento ai soggetti coinvolti di competenza:

- Regione Lombardia: D.G. Agricoltura, *Sovranità Alimentare e Foreste*, D.G. Territorio e Sistemi Verdi, D.G. Welfare;
- Uffici regionali (AFCP) e/o della Provincia di Sondrio;
- Aree Protette Regionali, Parco Nazionale dello Stelvio competenti nella zona.

La competenza per il recupero della carcassa è in capo alla Regione che si avvale dei servizi delle Polizie Provinciali, eventualmente coadiuvate dalla vigilanza volontaria, come previsto dalle specifiche Delibere regionali.

In caso di segnalazione del ritrovamento di una carcassa di lupo, l'intervento, garantito dagli Agenti di Polizia Provinciale, è finalizzato al conferimento della carcassa alla Sede territorialmente competente dell'IZSLER come previsto dal D.d.g. del 18 ottobre 2021 – n. 13852 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica". La carcassa deve essere scortata dal documento di accompagnamento previsto dalla citata D.d.g..

6.1.1. Fase di ricezione della segnalazione e organizzazione del pronto intervento

Il ritrovamento di un lupo morto è generalmente un evento del tutto casuale che avviene grazie alla segnalazione da parte di terzi e di personale non addetto che comunicano l'avvistamento della carcassa alla Polizia Provinciale/Carabinieri Forestali chiamando il 112 o direttamente il numero della sede di competenza. È quindi indispensabile da parte delle PP intervenire immediatamente. Pervenuta la segnalazione di un esemplare di lupo morto, occorre intervenire sul sito di ritrovamento acquisendo in primo luogo i dati di chi ha ritrovato e/o ha segnalato il ritrovamento e raccogliere informazioni sulle modalità dell'avvenuto ritrovamento.

6.1.2. Fase di ritrovamento della carcassa ed indagine territoriale

Qualora la carcassa non sia risultato di un sospetto caso di bracconaggio, la PP contattata si organizza per un tempestivo recupero della carcassa e il suo conferimento alla sede territoriale dell'IZSLER.

Qualora la carcassa sia risultato di un sospetto atto di bracconaggio e/o di avvelenamento va gestito secondo attività previste in capo alla polizia giudiziaria e nel caso di avvelenamento l'attività di ricerca/bonifica di eventuali altre esche è da effettuarsi mediante l'intervento di Unità Cinofile Antiveleno dei CC.FF. o della Polizia Locale prontamente disponibili, fermo restando quanto previsto in caso di avvelenamento dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 12.07.2019 e successive proroghe sul divieto di utilizzo di esche o bocconi avvelenati.

In ogni caso durante il sopralluogo la PP raccoglie tutte le informazioni previste dall'apposita scheda (Allegato 2). Tale scheda accompagnerà la carcassa all'IZSLER e dovrà essere trasmessa tempestivamente, a cura della polizia provinciale, all'ERSAF, che ne darà comunicazione come da paragrafo 6.1.

6.1.3. Accertamenti sanitari

Come previsto dal D.d.g. del 18 ottobre 2021 – n. 13852 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica" la Sede territoriale dell'IZSLER eseguirà i) gli accertamenti sanitari previsti dal citato piano, ii) ogni altra analisi necessaria a stabilire le cause del decesso, comprese iii) quelle finalizzate a definire la causa "tossica" in caso di sospetto di avvelenamento, iv) rileva le misure biometriche previste dall'**Allegato 3**) colleziona i campioni necessari alle analisi genetiche. I rapporti di prova delle analisi eseguite e la 'scheda necropsia' (Allegato 3) dovranno essere inviati ad ERSAF tramite casella di posta elettronica dedicata.

6.2. Procedura di gestione del recupero, cura e riabilitazione di un lupo ferito

Il ritrovamento di un lupo vivo e in condizioni tali da essere recuperato e rilasciato in natura prevedrà il tempestivo intervento della Polizia Provinciale che a sua volta dovrà segnalare l'evento ad ERSAF che coordinerà le attività di recupero, cura, riabilitazione e rilascio in collaborazione e continuità con tutti i soggetti coinvolti, come indicato in precedenza.

Il recupero e il trasporto dell'individuo presso un Ospedale veterinario universitario/pubblico o presso un CRAS dovrà avvenire nel minor tempo possibile, sulla base delle condizioni dell'animale, che saranno valutate dall'Agente di Polizia Provinciale intervenuto, con eventuale supporto del veterinario ATS (D.G.R. 18 marzo 2019 - n. XI/1389 "Linee di indirizzo per il soccorso, recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica

omeoterma sul territorio regionale"). Sempre in osservanza della *d.g.r. 1389 del 2019*, il trasporto dell'animale in sicurezza sarà effettuato dalla Polizia Provinciale eventualmente coadiuvata dalla vigilanza volontaria, se all'interno del territorio regionale, o direttamente dal personale del CRAS nell'ambito di accordi specifici. La PP prenderà contatto diretto con la struttura, preallertata da ERSAF, per definire i dettagli del conferimento dell'animale. Il trasporto di animali feriti esula dal campo di applicazione del Reg. (CE) 1/2005; per questo motivo non sono richieste specifiche autorizzazioni né requisiti.

Le procedure di recupero dell'animale sono le seguenti:

a) Nel caso in cui sia necessario prestare cure veterinarie per ferite o condizioni cliniche di gravità tali da richiedere cure invasive e importanti manipolazioni dell'animale, quest'ultimo sarà trasportato presso un Ospedale veterinario universitario/pubblico individuato dalla Direzione Generale Agricoltura.

La presa in carico del lupo ferito da parte della struttura ospedaliera veterinaria avverrà con il rilascio ad ERSAF, di un apposito documento recante sia le principali informazioni sullo stato clinico in ingresso dell'animale sia indicazioni motivate delle cure che dovranno essere prestate secondo i condivisi principi etico-professionali veterinari e con l'obiettivo di permettere all'animale, una volta rilasciato in natura, di condurre una esistenza dignitosa nel rispetto delle attitudini proprie del predatore e del suo ruolo ecologico, garantendo quindi il benessere dell'animale in tutte le fasi di manipolazione e detenzione dal punto di vista biologico ed etologico.

Qualora l'esemplare di lupo soccorso si presenti in condizioni fisiche che prevedano cure o interventi chirurgico veterinari di particolare interesse tecnico o scientifico per la struttura veterinaria coinvolta, tali da permettere il recupero dell'individuo, ma compromettenti la sua capacità di reinserirsi in natura in maniera adeguata e funzionale, le suddette prestazioni dovranno essere autorizzate preventivamente da Regione Lombardia nell'ambito della definizione del rapporto di collaborazione con la specifica struttura veterinaria e saranno consentite solo se individuata una struttura idonea e disponibile alla captivazione.

La struttura medico veterinaria prestante le cure sarà tenuta a raccogliere campioni biologici utili al monitoraggio sanitario (*d.g.r. 13852 del 2021*) e allo studio della genetica dell'individuo soggetto al recupero. I risultati delle analisi realizzate su tali campioni saranno consegnati a chi di competenza sotto il coordinamento di ERSAF.

Al termine delle attività di cura del lupo ferito, l'Ospedale condividerà tutta la documentazione tecnico veterinaria con ERSAF che si occuperà di trasmettere i dati a Regione Lombardia e al CRAS che si occuperà della degenza post-operatoria secondo quanto indicato in seguito.

b) Nel caso in cui il lupo recuperato necessiti di sole terapie veterinarie minori sarà trasportato direttamente al CRAS individuato.

La presa in carico del lupo ferito da parte della struttura di recupero (CRAS) avverrà con il rilascio ad ERSAF, di un apposito documento recante sia le principali informazioni sullo stato clinico in ingresso dell'animale sia indicazioni motivate delle cure minori necessarie al recupero dell'animale.

Il ricovero dell'animale presso il CRAS avverrà attraverso diverse fasi (o attraverso una sola di esse, dipendendo dallo stato dello stesso):

- **Stretta cattività** -> È la fase iniziale, utile a mantenere/osservare/trattare gli animali. In questa fase del ricovero (sempre la prima, a volte l'unica), oltre a tutte le attività mediche necessarie, il CRAS sarà tenuto a raccogliere campioni biologici utili al monitoraggio sanitario (*d.g.r. 13852 del 2021*) e allo studio della genetica dell'individuo. Le decisioni e le tempistiche legate alla procedura di recupero

saranno sempre orientate dalle indicazioni del veterinario prestante le cure. In generale saranno mantenuti in stretta cattività gli animali che abbiano subito importanti traumi (ed eventuali interventi chirurgici). Tale degenza dovrà essere funzionale al recupero dell'animale (compatibilmente con le sue condizioni);

- **Spazio intermedio** -> Generalmente l'animale giunge in questa area al termine dei trattamenti veterinari tali da prevedere importanti manipolazioni del soggetto; pertanto, in questa fase, sarà garantito il minor grado di contatto con l'uomo compatibilmente con le necessarie operazioni di controllo del soggetto e il suo mantenimento. Il tempo di degenza in questa struttura dovrà essere limitato al fine di evitare l'abituazione del soggetto alla vita in cattività e al contatto con l'uomo;

- **Spazio grande** -> I lupi saranno trasferiti in questa area in caso necessitino di un tempo più lungo per il recupero.

Quando l'individuo sarà ritenuto in condizioni fisiche idonee al reinserimento in natura il CRAS, in coordinamento con ERSAF, procederà alle fasi operative successive.

Prima della definizione dei termini del rilascio in natura degli individui recuperati, è obbligatorio valutare l'esito dell'analisi genetica. Essa sarà infatti decisiva per le successive azioni gestionali in quanto, se l'animale dovesse risultare un ibrido lupo-cane, il destino dell'individuo sarà oggetto di una specifica valutazione da parte dei soggetti competenti anche con le indicazioni di ISPRA come indicato nel paragrafo 6.2.1.

6.2.1. Focus sui casi di sospetta ibridazione

L'ibridazione tra cane (*Canis lupus familiaris*) e lupo (*Canis lupus*) rappresenta una potenziale minaccia per la conservazione della specie, l'aumento del tasso di ibridazione, infatti, rappresenta una grave minaccia poiché comporta la perdita dell'identità genetica del lupo. Generalmente le aree a maggior rischio sono quelle caratterizzate dalla presenza di un elevato numero di cani vaganti in aree con popolazioni a basse densità di lupo.

È dunque possibile che venga segnalata la presenza di animali "anomali" o ancora che l'individuo morto, ferito o illegalmente detenuto e oggetto di intervento manifesti caratteristiche fenotipiche particolari, difforni dal pattern di riferimento della specie. In questi casi solamente un test genetico può fugare dubbi sull'attribuzione dell'esemplare alla specie. I campioni biologici necessari per tali esami devono essere raccolti dalla Sede territoriale dell'IZSLER che riceve la carcassa di un lupo. Tali campioni devono essere inviati alle strutture indicate da ERSAF per gli accertamenti genetici.

Il quadro normativo di riferimento in questi casi non è ben definito poiché manca una chiara definizione dell'ibrido e non è chiaro se gli ibridi di specie protette siano a loro volta protetti.

La Convenzione di Washington e il Regolamento di applicazione della CITES (338/97/CE) e successive modifiche sono gli unici strumenti normativi che fanno esplicito riferimento alla protezione degli ibridi, qualora nelle quattro generazioni precedenti abbiano avuto almeno un individuo parentale appartenente a una specie protetta.

A livello europeo, la mitigazione dell'ibridazione tra cane e lupo è promossa dalla Convenzione di Berna (Raccomandazione n. 173/2014) che prevede da parte degli Stati firmatari l'implementazione del monitoraggio e la gestione degli ibridi, anche attraverso la loro rimozione dal contesto naturale per impedirne la riproduzione. La Commissione Europea fa diretto riferimento a tale raccomandazione (Parliamentary question - E-004563/2017(ASW)) ed, inoltre, le linee guida redatte per la gestione delle popolazioni dei grandi carnivori (Linnel et al. 2008; Boitani et al. 2015) dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea prevedono azioni specifiche sulla gestione degli ibridi lupo-cane.

Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1 lettera b della d.g.r. n. 1389 del 18/03/2019, per la gestione di un esemplare confermato come ibrido lupo-cane gli indirizzi gestionali saranno in coerenza con quelli individuati nel “Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia” in corso di approvazione; in attesa del Piano le fasi operative dovranno essere autorizzate dal MASE, sentita ISPRA.

6.2.2. Gestione del rilascio in natura di animali recuperati

Il rilascio è il punto più critico e rischioso nella maggior parte degli eventi. La transizione di un animale da una situazione di contenimento controllato o immobilizzazione completa, ad una liberazione deve essere fatta con cautela. Molti animali possono reagire in modo istintivo e la reazione, se non anticipata o controllata, può essere pericolosa e ne consegue che il personale dovrà essere preparato per ogni eventualità. In generale, il mantenimento di un ambiente calmo e tranquillo è essenziale per la buona riuscita del processo.

L’inizio dell’immobilizzazione può essere rischioso sia per lo staff sia per gli animali: negli stadi iniziali dell’anestesia può accadere che l’animale si accovacci in una posizione tale da compromettere la funzionalità delle vie respiratorie, richiedendo quindi assistenza. È necessario verificare quale sia il livello dell’anestesia, in modo da conoscere quando sia il momento di entrarvi a contatto.

Al termine delle procedure l’animale deve essere monitorato per verificare il pieno recupero del riflesso di deglutizione. Se è stato intubato, il tubo deve essere lasciato in sede fino al recupero del riflesso, avendo cura che non venga morsicato o inalato.

Dal momento che la maggior parte delle procedure viene effettuata in ambienti dallo spazio limitato, tutto il personale deve essere istruito sulle vie di uscita dal locale. Rumori, luci e stimoli eccessivi devono essere minimizzati.

I criteri di riferimento per valutare l’opportunità/necessità di rilascio in natura degli animali recuperati e riabilitati sono fondati sulle valutazioni del recupero fisico dell'animale.

Deve essere, inoltre, garantita una condivisione dei processi decisionali, ove il lupo è un bene pubblico e patrimonio indisponibile dello Stato e, dunque, la sua gestione dovrà essere in conformità delle normative vigenti. È, infatti, evidente come un processo partecipato, fermi restando gli orientamenti tecnici, armonizzi valori e sensibilità differenti.

Ciò premesso le azioni per condurre la fase di rilascio sono:

- formulazione di una proposta di rilascio corredata da relazione delle attività svolte nel periodo di recupero e certificato veterinario delle condizioni mediche dell'individuo;
- richiesta parere a ISPRA;
- raccolta dei pareri dei soggetti regionali competenti;
- pianificazione tecnico operativo del rilascio;
- trasporto dell’animale con idoneo box e mezzo;
- liberazione nel sito di rilascio;
- aggiornamento delle eventuali banche dati regionali di interesse;
- possibilmente, raccolta di informazioni (attraverso telemetria) dell’esito del rilascio.

L’attività di rilascio in natura sarà coordinata da ERSAF con il coinvolgimento delle Direzioni Regionali interessate e degli Enti territorialmente competenti in materia di fauna selvatica. Il CRAS è il soggetto preposto al rilascio dell’animale e formulerà la richiesta di parere ad ISPRA.

In caso di parere positivo al rilascio, ERSAF si occuperà della pianificazione tecnica dell'intervento individuando luogo e modalità di rilascio in concertazione con Regione

Regione Lombardia dovrà rilasciare una nota autorizzativa del rilascio, da inoltrare per conoscenza alle PP ai CC.FF e agli AFCP. Tale processo tecnico/decisionale potrà prevedere l'eventuale collaborazione di esperti esterni.

6.2.3. Monitoraggio post rilascio in natura

Il tema del monitoraggio post rilascio è di particolare importanza in quanto sussistono ancora notevoli interrogativi sulla capacità di reinsediamento in natura e sull'effettivo recupero della condizione fisica necessaria per la sopravvivenza.

L'obiettivo del monitoraggio post rilascio degli individui recuperati è principalmente quello di valutare il successo dell'intervento stesso attraverso lo studio della loro sopravvivenza in natura a medio termine. Tale attività può restituire anche importanti informazioni rispetto alle modalità di uso del territorio, alle eventuali rotte di dispersione degli individui e rispetto all'individuazione delle strategie utili a massimizzare il successo in fase di reinsediamento. Infine, oltre a rappresentare un elemento utile alla conservazione della specie può contribuire a limitare eventuali conflitti con le attività antropiche.

I criteri di scelta sull'opportunità di monitoraggio degli individui recuperati in Regione Lombardia saranno valutati per i singoli casi in considerazione dei seguenti aspetti principali:

- contesto geografico del luogo di rilascio;
- condizioni fisiologiche e comportamentali dell'individuo;
- disponibilità economiche.

Nel caso in cui si proceda al monitoraggio dell'individuo, le tecniche più utili per questo genere di indagini sono la telemetria e il fototrappolaggio.

Nella scelta della tecnica da adottare occorrerà tenere in debita considerazione l'entità delle spese di acquisto del materiale, del suo mantenimento operativo (ad esempio costi legati alla trasmissione di dati per via telematica o della loro archiviazione e conservazione) nonché lo sforzo richiesto per il mantenimento di tali attività nel medio periodo.

7. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA COMUNICAZIONE

Durante le fasi descritte dal presente protocollo, la gestione delle informazioni relative alla procedura e di tutti i dati conseguenti dovrà avvenire nel rispetto della opportuna riservatezza. Trattandosi del recupero di una specie particolarmente protetta e potenzialmente pericolosa risulta infatti necessario che la comunicazione sia gestita con particolare attenzione così da evitare inutili allarmismi, situazioni di potenziale pericolo sia per le persone sia per l'animale stesso o, nei casi di sospetto bracconaggio, eventuali interferenze nelle indagini perpetrate dalle autorità giudiziarie.

Per tali motivi la divulgazione di informazioni ai soggetti non istituzionalmente coinvolti dal presente protocollo potrà avvenire solo in caso di esplicita autorizzazione da parte di ERSAF o delle direzioni regionali coinvolte. In caso di recupero in situazioni di sospetta attività illecita (bracconaggio, detenzione illegale, ecc.) e di indagine da parte del CCF, il contenuto delle informazioni da divulgare andrà debitamente valutato preventivamente con le autorità giudiziarie coinvolte.

I dati relativi a lupi morti e feriti verranno divulgati annualmente attraverso il report grandi carnivori regionale. Eventuali attività di comunicazione per la sensibilizzazione del pubblico generico sul tema attraverso i mezzi di comunicazione classici e social media verranno valutate caso per caso. Le attività di comunicazione verranno effettuate dalla Direzione regionale competente.

I dati genetici, clinico veterinari e necroscopici nonché quelli relativi al monitoraggio attraverso telemetria potranno essere condivisi con soggetti dediti alla ricerca scientifica al fine di incrementare le conoscenze biologiche ed etologiche della specie nel contesto regionale. Inoltre, tali dati potranno confluire ed essere conservati nelle banche dati regionali fermo restando che il loro utilizzo andrà sempre condiviso con le direzioni regionali coinvolte ed ERSAF.

8. FORMAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO NEL SOCCORSO O RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA' O MORTA

È fondamentale che gli Enti coinvolti (Regione, Province, ATS, IZSLER) promuovano un'adeguata attività di formazione del personale coinvolto nel rispetto delle diverse e proprie professionalità, anche con iniziative integrate. A seconda degli argomenti sottoelencati è richiesta una specifica formazione da parte dei docenti. In dettaglio dovranno essere dimostrate competenze tramite CV

La formazione dovrà riguardare i seguenti ambiti:

- riconoscimento, distribuzione ed ecologia del lupo, specie soggetto dalle presenti disposizioni;
- problematiche sanitarie e patologie del lupo;
- corrette metodiche di campionamento;
- corrette modalità di rilevamento dei dati biometrici;
- impatto del lupo sulle attività umane;
- stress del lupo e protocolli gestionali delle urgenze relative agli stessi;
- detenzione ed utilizzo dei farmaci; sedazione, eutanasia e soppressione compassionevole del lupo;
- normative relative al benessere della fauna selvatica;
- metodologie di cattura e di trasporto degli animali selvatici.